

Questo extra termine, molto atteso dai contribuenti, consente di posticipare non solo il pagamento ma, altresì, le attività della riscossione

Cartelle esattoriali: si possono pagare dopo 150 giorni

“ Il termine ultimo per quelle notificate tra settembre a dicembre non è più di 60 giorni

di Gregorio Pietro D'Amato

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 146/2021, in vigore dal 22 ottobre, il termine ultimo per poter pagare le cartelle esattoriali passa dai 60 giorni ai 150 giorni dalla notifica dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Questo extra termine, molto atteso dai contribuenti, consente di posticipare non solo il pagamento ma, altresì, le attività della riscossione: quale la decorrenza degli interessi moratori, le procedure esecutive e la possibilità di richiedere la rateizzazione. E per gli imprenditori di poter usufruire, grazie all'extra termine, della possibilità della compensazione di fine anno con IVA a crediti senza la preclusione per debiti esattoriali scaduti e non pagati al 01/01/2022. Il provvedimento, seppure entrato in vigore il 22 ottobre, l'effetto è retroattivo per tutte le cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre e sino al 31 dicembre. Va messo in evidenza, e i contribuenti dovranno porre attenzione, che se anche troveranno le indicazioni stampate sulla cartella esattoriale del termine di pagamento di 60 giorni, quale termine ultimo per adempiere all'obbligazione, tale termine ex lege, con l'entrata in vigore del D.L. 146/2021 art. 2 dovrà intendersi sostituito e si dovranno considerati i 150 giorni. La norma è andata ad incidere sulla cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di centocinquanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Si deve ricordare che la cartella di pagamento è quell'atto che il concessionario notifica, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento del-

l'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista per le liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute per le indennità di fine rapporto e per le prestazioni pensionistiche;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista per il Controllo formale delle dichiarazioni;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;

c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

In deroga alle disposizioni sopra indicate, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione e revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura e per la mancata approvazione del concordato;

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli che

riguardano la Risoluzione e annullamento del concordato, risoluzione del concordato e annullamento del concordato di cui alla normativa fallimentare;

b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli accordi di ristrutturazione dei debiti, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie., ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo che riguarda la normativa per le impugnazioni e risoluzione dell'accordo, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, che cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato, o gli effetti di cui dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad inizia-



Cartelle esattoriali

tiva dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4;

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, come rappresentato in precedenza.

L'estensione del termine dei 150 giorni è fissato sia per gli interessi di mora e sia per l'avvio, da parte del concessionario per procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine, ora dei 150 giorni, dalla notificazione della cartella di pagamento, così anche è posticipato il termine per richiedere la dilazione e la sospensione del pagamento. Ciò che la norma non sembra che abbia esteso esplicitamente è la possibilità di ricorrere in Commissione tributaria per eventuali inesattezze ed illegittimità delle somme iscritte, che però, mutatis mutandis per effetto della possibilità del pagamento dopo i 150 giorni, lo stesso termine dovrebbe equivalere per ricorrere dopo il decorso di tale extra termine. Un ulteriore beneficio, in questo periodo "terribile", che si potrà beneficiare è dell'ulteriore termine per le notifiche, che sono avvenute dal 1 settembre e che avverranno sino al 31 dicembre, sarà non solo quello di poter posticipare il pagamento, e ciò soprattutto per imprenditori e liberi professionisti, della possibilità della compensazione di crediti tributari per un periodo più lungo, anche in vista di fine anno, dove a volte, vi è un credito Iva annuale che non potrebbe essere posto in compensazione per i crediti tri-

butari relativi alle imposte erariali in presenza di ruoli scaduti, derivanti da cartelle esattoriali, per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a €. 1.500, come stabilito dall'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, la cui scadenza, pertanto, non sarà per i soliti 60 giorni ma di 150 giorni. Si deve rilevare, però, che per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022, salvo modifiche, riprenderà a operare il precedente termine di 60 giorni. In sede di conversione in legge del D.L. 146/2021 potrebbe essere necessario per non avere due pesi e due misure, ma soprattutto per un principio Costituzionale di parità di trattamento per casi uguali, per coloro che riceveranno, giocoforza per evitare che si prescrivano i tributi come sopra rappresentato, la cartella di pagamento al 31 dicembre del 2021 ed avranno 150 giorni di tempo per pagare. Mentre chi la riceverà, dal 1° gennaio 2022 per tributi che non si prescrivono al 31 dicembre 2021, e che possono benissimo essere incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, hanno il normale termine di 60 giorni per il pagamento e tutte le relative conseguenze per il mancato pagamento. La soluzione legislativa in sede di conversione (entro 60 giorni dal 22 ottobre del D.L. 146) e, quindi, prima di fine anno, auspicabile, soprattutto per una uguaglianza Costituzionale, potrebbe essere di aggiungere un secondo comma all'art. 2, con il quale si prorogano le notifiche di tutte le cartelle esattoriali dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 in maniera che anche per coloro che hanno ricevuto la cartella al 31 dicembre 2021 il termine ultimo è al 30 maggio 2022, così, ugualmente, per il contribuente che riceverà la cartella il 31 marzo 2022 il termine ultimo di pagamento sarà lo stesso dopo i 60 giorni consueti al predetto termine del 30 maggio 2022.